



Organismo di Composizione della Crisi di Settimo Torinese
Iscritto al n. 473 della Sezione B del Ministero della Giustizia

Prot. 2025.19 del 08/10/2025

CONFERIMENTO INCARICO DEL GESTORE DELLA CRISI

L'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del Comune di Settimo Torinese, con sede in Piazza della Libertà, 4 - 10036 Settimo Torinese (TO), iscritto al numero 473 della sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia, nella persona della sua Referente Avv. Aurora Andrea Di Benedetto,

- visto il questionario compilato dall'utente;
- visto il conferimento incarico all'OCC Settimo Torinese di rappresentarlo/a ed assisterlo/a nella procedura di cui al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, avente ad oggetto le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del D.Lgs. 14/2019 presentato in data **24/09/2025**

dal sig. **Augelli Massimiliano** (anche detto "Utente")

nato a **Torino** il **07/01/1977**, C.F. **GLLMSM77A07L219Q**

residente nel comune di **Volpiano Prov (TO)** - Cap **10088** – Via **Novara n. 33**

visto il Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "OCC SETTIMO TORINESE", approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/05/2023 e succ.;

- vista la concessione contributo da parte di Finpiemonte del **02.10.2025**, pari ad **Euro 600,00**, domanda n. **773-482**;
- visto che l'istruttoria eseguita dal Gestore ha dato esito positivo e che sussistono i presupposti per la nomina del Gestore Attestatore;
- considerato che l'erogazione dell'ulteriore acconto di € 600,00 da parte di Finpiemonte avverrà in esito al deposito in Tribunale dell'istanza del debitore;

DICHIARA

ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.M. n. 202/2014, che l'organismo di composizione della crisi OCC Settimo Torinese non si trova in conflitto di interessi con la procedura di composizione su indicata e, tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare,

NOMINA

La rag. **Cerutti Cristina**, nata a **Cuneo (CN)**, il **14/08/1972**, C.F.: **CRTCST72M14D205H**, con studio in **Via Roma 55 - 12100 Cuneo (CN)**, mail **studiocristinacerutti@gmail.com**, tel. **3396945434**, **GESTORE DELLA CRISI** con funzione di **ATTESTATORE con DELEGA**

- a procedere alla comunicazione agli enti fiscali
- alla circolarizzazione dei debiti dell'utente per la verifica della loro sussistenza
- all'accesso ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria e nell'Archivio dei Rapporti Finanziari.

Settimo Torinese, li **24/02/2026**

La Referente dell'OCC Avv. Aurora Andrea Di Benedetto



Organismo di Composizione della Crisi di Settimo Torinese
Iscritto al n. 473 della Sezione B del Ministero della Giustizia

ACCETTAZIONE INCARICO

La sottoscritta rag. **Cerutti Cristina**, nata a **Cuneo (CN)**, il **14/08/1972**, C.F.: **CRTCST72M14D205H**, con studio in **Via Roma 55 - 12100 Cuneo (CN)**, mail **studiocristinacerutti@gmail.com**, tel. **3396945434** (Professionista)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- 1) di essere in regola con l'aggiornamento formativo biennale di cui all'art. 4, comma 5 lett. d) del D.M. 202/2014;
- 2) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- 3) essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestore della crisi;
- 4) essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC)
- 5) di conoscere ed accettare il Regolamento del presente Organismo;
- 6) di conoscere e accettare il Protocollo funzionale dell'OCC;
- 7) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, co. 8, e di indipendenza di cui all'art. 11, co. 3, l. a) del medesimo Decreto, obbligandosi a mantenerli durante tutta l'esecuzione dell'incarico o a comunicarne tempestivamente ogni avvenuta modificazione;
- 8) di rispettare gli obblighi di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione con questo Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- 9) di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza;
- 10) di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso debitore, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione come previsto dall'art. 11, comma 3, d.m. n. 202/2014.

Con l'assunzione dell'incarico di **GESTORE DELLA CRISI** con funzione di **ATTESTATORE** nel procedimento dell'OCC Settimo Torinese **Prot. 2025.19 del 08/10/2025** relativa all'utente istante **Augelli Massimiliano** nato a **Torino il 07/01/1977**, C.F.: **GLLMSM77A07L219Q** residente nel comune di **Volpiano (TO)** Cap **10088**, via **Novara n. 33.**,

ACCETTA le seguenti condizioni:

1. Esecuzione dell'incarico

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dall'OCC, nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile.

2. Decorrenza e durata dell'incarico

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico e si intende conferito fino alla conclusione della prestazione, così come previsto dal D.M. 202/2014.



Organismo di Composizione della Crisi di Settimo Torinese
Iscritto al n. 473 della Sezione B del Ministero della Giustizia

È richiesto al professionista di espletare l'attività istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del debitore, salvo proroga da richiedersi al Referente per giustificati motivi

Le prestazioni del Gestore della Crisi nominato continueranno ad essere espletate in favore del debitore anche nelle successive fasi ante e post omologa della procedura.

Il termine di durata della fase relativa alla procedura instaurata dinanzi il Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa, non è oggettivamente determinabile in quanto strettamente connesso ai tempi del procedimento giurisdizionale scanditi dalle norme previste dal d.lgs. 14/2019 in materia di sovraindebitamento.

Il termine della fase esecutiva, a seguito dell'omologazione della procedura richiesta, sarà legato alla durata del piano di rimborso ai creditori.

La rinuncia dall'incarico per giustificati motivi da parte del Gestore durante qualsiasi fase del procedimento dovrà essere comunicata tempestivamente all'OCC il quale, verificate le giuste motivazioni, dovrà provvedere alla sostituzione nella procedura mediante apposite comunicazioni a tutte le parti interessate. Il Gestore rinunciante, manterrà il proprio incarico fino alla nomina del nuovo Gestore ed avrà diritto al compenso per la parte di lavoro svolta fino al momento della rinuncia.

L'OCC, per il tramite del proprio Referente, potrà revocare, per giustificati motivi, l'incarico al Gestore nominato durante qualsiasi fase del procedimento; tale revoca comporterà da parte dell'OCC la necessità di nomina nella procedura di un nuovo Gestore. La revoca e la relativa sostituzione andranno tempestivamente comunicati a tutte le parti interessate.

Il Gestore revocato, manterrà il proprio incarico fino alla nomina del nuovo Gestore ed avrà diritto al compenso per la parte di lavoro svolta fino al momento del provvedimento di revoca.

Resta inteso che la liquidazione del compenso ad egli spettante sarà sempre condizionata al materiale incasso dei compensi dovuti all'OCC dal debitore e all'eventuale liquidazione del compenso da parte del Tribunale.

3. Obblighi del Gestore

Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche dell'Ordine al quale il Professionista è iscritto.

Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 co. 2 c.c.). Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dall'OCC per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico.

La documentazione ricevuta dall'OCC è conservata dal Professionista fino alla conclusione dell'incarico.

4. Oggetto dell'incarico

Con il presente incarico il Professionista assume tutte le funzioni e svolge tutte le attività a lui riservate dalla d.lgs. 14/2019, CCII, e sue successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla specifica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento oggetto del presente incarico e si impegna al rispetto del Protocollo Funzionale dell'OCC e sue successive integrazioni e aggiornamenti.

Ed in particolare, si impegna a svolgere i seguenti adempimenti



- 1) Presa visione del ricorso e della documentazione inviata dall'Ausiliario del Gestore con funzioni di Consulente del debitore per le verifiche previste per legge, qui integralmente richiamate.
- 2) Redazione e trasmissione all'Ausiliario del Gestore della Crisi con funzioni di consulente del debitore della relazione ed attestazione (artt. 67 e 68 C.C.I.I. per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore), della relazione particolareggiata ed attestazione (artt. 75 e 76 C.C.I.I. per la procedura di concordato minore), della relazione ed attestazione (artt. 268 e 269 C.C.I.I. per la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato), nonché della relazione particolareggiata (cfr. art. 283 C.C.I.I. per la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente);
- 3) Effettuare tutte le comunicazioni ai creditori, pubblicità, trascrizioni, cancellazioni delle trascrizioni / iscrizioni, notifiche, disposte dal Giudice o previste dalla legge nel rispetto dei termini perentori assegnati dal Giudice o previsti dalla legge; cfr., a titolo esemplificativo, gli adempimenti di cui agli artt. 70 e 78 C.C.I.I. per le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore; + effettuare depositi in Tribunale ricevute comunicazioni effettuate e così via;
- 4) Partecipazione alle udienze, relative alle instaurate procedure di composizione della crisi;
- 5) Trasmissione al datore di lavoro / ente pensionistico del debitore della richiesta di interruzione delle trattenute sulla busta paga / cedolino pensione (derivanti, ad esempio, da prestiti personali con cessioni del quinto di stipendio/pensione, deleghe di pagamento, pignoramenti presso terzi o ordinanze di assegnazione somme), in forza delle misure protettive concesse dal Giudice con il decreto di apertura della procedura o a seguito dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore ovvero di concessione dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente;
- 6) Vigilanza sull'esecuzione del piano omologato, con assolvimento degli adempimenti previsti rispettivamente dal C.C.I.I. per le singole procedure: agli artt. 71 e 72 [per la ristrutturazione dei debiti del consumatore] ed agli artt. 81 e 82 [per il concordato minore];
- 7) Deposito della richiesta del certificato di non presentazione reclamo, laddove richiesto;
- 8) Assolvimento degli adempimenti successivi alla concessione da parte del Giudice delegato del decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 C.C.I.I.;
- 9) Redazione e deposito presso il Tribunale di Torino di memorie integrative, chiarimenti richiesti dal Giudice, documenti, memorie di replica, nella parte di competenza (per tutto quanto attiene alla relazione/attestazione);
- 10) Svolgimento delle funzioni di liquidatore nelle procedure di liquidazione controllata, con tutti gli adempimenti di cui agli artt. 270 ss. C.C.I.I.. In tali procedure il Gestore con funzione di Liquidatore dovrà redigere istanza di liquidazione del compenso unico (che include la fase di pre apertura liquidazione e la fase post decreto di apertura della liquidazione) in favore dell'OCC. Sul compenso unico vengono applicate le percentuali previste dal Regolamento.

5. Compenso

Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento istitutivo dell'OCC, al Gestore della Crisi spetta l'80% dell'acconto versato non inferiore ad euro 500,00 e il 37,5% del saldo del compenso liquidato dal Giudice. E' soggetto all'applicazione delle suddette percentuali anche il compenso liquidato dal Giudice per l'eventuale fase di liquidazione.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 d.m. 202/2014, ai Gestori è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi e utilità direttamente dal debitore.



Organismo di Composizione della Crisi di Settimo Torinese
Iscritto al n. 473 della Sezione B del Ministero della Giustizia

6. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il professionista incaricato dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall'OCC per finalità connesse e strumentali all'espletamento della procedura affidata.

A conclusione o cessazione della procedura, il professionista incaricato provvede tempestivamente alla restituzione all'utente della documentazione utilizzata, avendo cura di separare quella acquisita per mezzo delle banche dati, che andrà distrutta a cura del Gestore.

Ai sensi dell'art. 11 del d.m. 202/2014, il professionista incaricato è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio e al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla sua attività.

Il professionista dichiara che nell'espletamento dell'incarico si avvarrà delle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero* emanate dal Garante della Privacy con Delibera n. 46 del 26/06/2008 (G.U. 178 del 31 luglio 2008) e di ogni altro documento successivamente emanato riguardante le medesime linee di comportamento.

Settimo Torinese,

Il Professionista

26/02/26
Distretto